
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
NOMINATO CON DECRETO ASSESSORIALE
REP. N. 7218 del 04.12.2019

n. 16 del 08/04/2020

Oggetto: **Riaccertamento ordinario dei residui al 31 Dicembre 2018 ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011.**

L'anno 2020, il giorno 8 del mese di Aprile, alle ore 15.30 in modalità telematica (in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 73 del DL n. 18 del 17/3/2020 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) attraverso il collegamento in videoconferenza su piattaforma appositamente predisposta, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio di Amministrazione dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Palermo

Sono presenti:

Prof. Giuseppe Di Miceli	Presidente
Prof.ssa Antonella Sciortino	Consigliera rappresentante dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori
Dott.ssa Adelaide Carista	Consigliera rappresentante degli studenti
Sig. Giorgio Gennusa	Consigliere rappresentante degli studenti
Dott. Emanuele Nasello	Consigliere rappresentante degli studenti

Per il Collegio dei Revisori è presente:

Dott. Salvatore Altamore	Presidente
Dott. Salvatore Sgroi	Componente

Svolge le funzioni di Segretario il Direttore f.f. Ernesto Bruno coadiuvato da Guglielmo Castellana della Segreteria del CdA.

Il Presidente del CdA, constatata la regolare convocazione ed il numero legale dei consiglieri presenti, introduce la proposta di deliberazione del Dirigente responsabile dell'Ufficio Ragioneria e Programmazione della Spesa Dott. Sergio Lupo, firmata congiuntamente dal Direttore f.f. Ernesto Bruno, avente per oggetto: "*Riaccertamento ordinario dei residui al 31 Dicembre 2018 ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011*" che si allega al presente atto per divenirne parte integrante e sostanziale dando, altresì, lettura, dei relativi allegati.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** l'art. 7 della L.R. 25 Novembre 2002, n. 20, che ha istituito gli Enti Regionali per il diritto allo Studio Universitario in numero corrispondente a quello degli atenei siciliani, nei comuni in cui questi hanno sede;
- VISTO** più specificatamente, l'art. 11 "*Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione*", della suddetta L.R. 20/2002, che al comma 1, lettera h), dispone: "*assume ogni altra deliberazione di competenza dell'ente, in conformità alle attribuzioni determinate con il regolamento di cui al comma 5 dell'articolo 18,...*" e l'art.10 del Regolamento Amministrativo dell'Ente, adottato ad Ottobre 2011 ai sensi della sopracitata norma, che al comma 1, lettera b), in riferimento alle "Competenze del CdA" annovera : "*...ogni altro atto regolamentare concernente l'attività dell'Ente*";
- CONSIDERATO** che con il D.Lgs. 118/2011 sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117, c. 3, della Costituzione ;
- CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.e ii., le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali di cui all'allegato 1, nonché ai principi applicati di cui all'allegato 4 al medesimo decreto;
- CONSIDERATO** che dall'01.01.2016 è entrata pienamente in vigore la riforma sull'armonizzazione contabile e che pertanto tutti gli enti adottano, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, gli schemi contabili di cui agli allegati al citato Decreto legislativo;
- CONSIDERATO** l'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che "*Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento*

non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;

CONSIDERATO il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria richiamato nell'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ed in particolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento ordinario dei residui;

CONSIDERATO che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite apposito atto dell'Organo di vertice, in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui, attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto;

RICHIAMATO inoltre il principio contabile generale n. 9 della prudenza, contenuto nell'allegato 1 del D.Lgs. 118/2011, in base al quale tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

- la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
- il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;

DATO ATTO che, in base al principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2, punto 9.1, al D.Lgs. 118/2011 così come integrato dal Dlgs 126/2014, la ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebitato o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile;

RITENUTO pertanto necessario procedere con il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011, al fine di adeguarli al principio generale della competenza finanziaria, mediante reimputazione agli esercizi futuri e variazione del Fondo Pluriennale Vincolato;

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 01/03/2019,

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25/03/2019, con cui è stato modificato, ai sensi dell'articolo 1, comma 910 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato A/2 al D.Lgs. 118/2011 in merito alle modalità di costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato per le spese per appalti pubblici di lavori di cui all'art. 3 comma 1 lettera II), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di importo pari o superiore a quello previsto ordinariamente dall'articolo 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016, in materia di affidamento diretto dei contratti sotto soglia, prevedendo, rispetto al passato, condizioni meno stringenti per la valida costituzione del fondo medesimo;

VERIFICATA in particolare, la possibilità di mantenere prenotate le somme di cui sopra mediante costituzione del fondo pluriennale vincolato in presenza, tra le altre, dell'attivazione formale delle procedure di affidamento dei livelli di progettazione successivi al minimo. In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'esercizio successivo, le risorse accertate ma non ancora impegnate, cui il fondo pluriennale si riferisce, confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in relazione alla fonte di finanziamento per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo;

DATO ATTO che l'Ufficio Ragioneria e Programmazione della spesa ha richiesto alle U.O.B. e agli Uffici per i vari residui attivi e passivi, le informazioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), ed f) sopra citate, e di riaccertare gli stessi sulla base del principio della competenza finanziaria, tenendo in considerazione anche la deroga disposta dal citato comma 880 dell'art. 1 della Legge 205/2017, stabilendo per ciascun movimento:

- la fonte di finanziamento per ciascun movimento mandato definitivamente in economia;
- l'esigibilità ed il corrispondente esercizio di reimputazione per i movimenti non scaduti;

DATO ATTO che ciascun Responsabile, al fine del mantenimento delle spese e delle entrate a residuo ha dichiarato sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge che vengono mantenute a residuo le spese impegnate negli esercizi 2018 e precedenti in quanto le prestazioni sono state rese o le forniture sono state effettuate nell'anno di riferimento, nonché le entrate esigibili secondo il principio della competenza finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011;

DATO ATTO che l'Ufficio Ragioneria e Programmazione della spesa, considerate le comunicazioni pervenute, ha proceduto al controllo e all'elaborazione dei dati, contabilizzando le operazioni comunicate;

CONSIDERATO pertanto necessario procedere con l'incremento nell'esercizio 2018, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 del D.Lgs. 118/2011, del Fondo Pluriennale Vincolato, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi;

DATO ATTO che il Fondo Pluriennale Vincolato, distintamente per la parte corrente e

per la parte capitale, essendo pari alla differenza tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e reimputati e l'ammontare dei residui attivi cancellati e reimputati, se positiva, risulta così costituito:

PARTE CORRENTE					
Residui passivi al 31.12.2018 cancellati e reimputati al 2019 e successivi	€ 0,00	Residui passivi al 31.12.2018 cancellati e reimputati al 2020 e successivi	€ 0,00	Residui passivi al 31.12.2018 cancellati e reimputati al 2021 e successivi	€ 0,00
Residui attivi al 31.12.2018 cancellati e reimputati al 2019	€ 0,00	Residui attivi al 31.12.2018 cancellati e reimputati al 2020	€ 0,00	Residui attivi al 31.12.2018 cancellati e reimputati al 2021	€ 0,00
Diff. = incremento FPV Entrata 2019	€ 0,00	Diff. = incremento FPV Entrata 2020	€ 0,00	Diff. = incremento FPV Entrata 2021	€ 0,00
PARTE CAPITALE					
Residui passivi al 31.12.2018 cancellati e reimputati al 2019 e successivi	€ 0,00	Residui passivi al 31.12.2018 cancellati e reimputati al 2020 e successivi	€ 0,00	Residui passivi al 31.12.2018 cancellati e reimputati al 2021 e successivi	€ 0,00
Residui attivi al 31.12.2018 cancellati e reimputati al 2019	€ 139.945,10	Residui attivi al 31.12.2018 cancellati e reimputati al 2020	€ 0,00	Residui attivi al 31.12.2018 cancellati e reimputati al 2021	€ 0,00
Diff. = incremento FPV Entrata 2019	€ 139.945,10	Diff. = incremento FPV Entrata 2020	€ 0,00	Diff. = incremento FPV Entrata 2021	€ 0,00

DATO ATTO che il riaccertamento ordinario dei residui, di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011, è effettuato anche in caso di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio, registrando nelle scritture contabili le reimputazioni, anche nelle more dell'approvazione dei bilanci di previsione, e che il bilancio di previsione eventualmente approvato successivamente al riaccertamento dei residui è predisposto tenendo conto di tali registrazioni;

CONSIDERATO che al fine di reimputare i movimenti cancellati è necessario predisporre una variazione del bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020, nonché del bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

CONSIDERATO che gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2018, 2019 e 2020 devono essere adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il Fondo Pluriennale Vincolato;

CONSIDERATA la necessità di procedere con la reimputazione delle entrate e delle spese cancellate a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., dando atto che la

copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal Fondo Pluriennale Vincolato;

DATO ATTO

delle risultanze del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi contenute negli allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, contenenti la distinzione fra cancellazioni collegate ad insussistenze dell'attivo e del passivo ed economie registrate nell'esercizio (trattasi di accertamenti ed impegni del 2018 che non hanno trovato al 31.12.2018 obbligazione giuridica perfezionata e/o certezza dell'obbligazione), che di seguito si riepilogano:

RESIDUI ATTIVI PRIMA RIACC.	€	5.300.855,71
RESIDUI CANCELLATI	€	0,00
RESIDUI ATTIVI CONSERVATI	€	5.300.855,71
RESIDUI PASSIVI PRIMA RIACC.	€	13.856.440,35
RESIDUI CANCELLATI PER INSUSSISTENZA	€	6.266,91
RESIDUI CANCELLATI PER ECONOMIE	€	182.323,42
RESIDUI PASSIVI CONSERVATI	€	13.667.850,02

CONSIDERATO

che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

- la creazione, sul bilancio dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese reimputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo;
- una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;
- il trasferimento all'esercizio di reimputazione anche della "copertura", che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

VISTO

il parere favorevole del Collegio dei Revisori espresso con verbale n. 4 del 2/4/2020, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 20/2002 e del vigente Regolamento di contabilità armonizzata dell'Ente;

VISTO

il Regolamento di contabilità armonizzata dell'Ente approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 25 marzo 2020;

VISTA

la proposta di deliberazione presentata dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria e Programmazione della spesa dott. Sergio Lupo, firmata congiuntamente dal Direttore f.f.;

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si richiamano e si intendono parte integrante del presente provvedimento, all'unanimità e con il parere favorevole di legittimità e regolarità tecnico-amministrativa e contabile del Direttore f.f., espresso ai sensi dell'art. 14 comma 5 della l.r. 20/2002 e ss.mm.ii.

DELIBERA

Art. 1

DI APPROVARE le risultanze del riaccertamento ordinario per l'esercizio 2018, di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 dei residui attivi e passivi ai fini della predisposizione del rendiconto 2018, tenendo in considerazione sia la nuova modalità di costituzione dell'FPV introdotta dal decreto MEF del 01/03/2019, sia quanto disposto dall'art. 1 comma 880 della Legge 205/2017 in relazione alla costituzione dell'FPV, come risulta dal seguente allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

All A) Elenco residui attivi e passivi 2018 riaccertati per esigibilità.

Art. 2

DI INCREMENTARE, al fine di consentire la reimputazione dei residui passivi negli esercizi di esigibilità degli stessi, nella parte entrata nell'esercizio 2019 e successivi, il Fondo Pluriennale Vincolato, pari alla differenza, se positiva, tra l'ammontare complessivo dei residui passivi cancellati e da reimputare e l'ammontare dei residui attivi cancellati e da reimputare, che risulta così costituito:

PARTE CORRENTE					
Residui passivi al 31.12.2018 cancellati e reimputati al 2019 e successivi	€ 0,00	Residui passivi al 31.12.2018 cancellati e reimputati al 2020 e successivi	€ 0,00	Residui passivi al 31.12.2018 cancellati e reimputati al 2021 e successivi	€ 0,00
Residui attivi al 31.12.2018 cancellati e reimputati al 2019	€ 0,00	Residui attivi al 31.12.2018 cancellati e reimputati al 2020	€ 0,00	Residui attivi al 31.12.2018 cancellati e reimputati al 2021	€ 0,00
Diff. = incremento FPV Entrata 2018	€ 0,00	Diff. = incremento FPV Entrata 2019	€ 0,00	Diff. = incremento FPV Entrata 2020	€ 0,00
PARTE CAPITALE					
Residui passivi al 31.12.2018 cancellati e reimputati al 2019 e successivi	€ 0,00	Residui passivi al 31.12.2018 cancellati e reimputati al 2020 e successivi	€ 0,00	Residui passivi al 31.12.2018 cancellati e reimputati al 2021 e successivi	€ 0,00
Residui attivi al 31.12.2018 cancellati e reimputati al 2019	€ 139.945,10	Residui attivi al 31.12.2018 cancellati e reimputati al 2020	€ 0,00	Residui attivi al 31.12.2018 cancellati e reimputati al 2021	€ 0,00
Diff. = incremento FPV Entrata 2018	€ 139.945,10	Diff. = incremento FPV Entrata 2019	€ 0,00	Diff. = incremento FPV Entrata 2020	€ 0,00

Art. 3

DI DARE ATTO che a seguito del riaccertamento ordinario dei Residui Attivi e Passivi per il 2018 – con conferma dell'esigibilità e sussistenza delle entrate e delle uscite come da comunicazioni dei Dirigenti di Settore - le risultanze, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, contenenti la distinzione fra cancellazioni collegate ad insussistenze dell'attivo e del passivo ed economie registrate nell'esercizio (trattasi di accertamenti ed impegni del 2018 che non hanno

trovato al 31.12.2018 obbligazione giuridica perfezionata e/o certezza dell'obbligazione), sono di seguito riportate:

RESIDUI ATTIVI PRIMA RIACC.	€	5.300.855,71
RESIDUI CANCELLATI	€	0,00
RESIDUI ATTIVI CONSERVATI	€	5.300.855,71
RESIDUI PASSIVI PRIMA RIACC.	€	13.856.440,35
RESIDUI CANCELLATI PER INSUSSISTENZA	€	6.266,91
RESIDUI CANCELLATI PER ECONOMIE	€	182.323,42
RESIDUI PASSIVI CONSERVATI	€	13.667.850,02

Art. 4

DI APPROVARE le variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, nonché del bilancio di previsione finanziario 2019-2021, come risulta dai seguenti allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

All B) Variazione del bilancio previsione finanziario 2018-2020 con creazione FPV;

All C) Dettaglio Costituzione e variazione Fondo Pluriennale Vincolato;

All. D) Elenco Residui attivi e passivi cancellati.

Art. 5

DI DARE ATTO che il bilancio di previsione finanziario 2019-2021 approvato successivamente al riaccertamento dei residui sarà predisposto tenendo conto di tali registrazioni.

Art. 6

DI PROCEDERE contestualmente con la reimputazione dei residui attivi e passivi agli esercizi finanziari indicati nell'allegato A).

Art. 7

DI DARE ATTO che le risultanze del presente riaccertamento confluiranno nel rendiconto 2018.

Art. 8

DI DARE MANDATO al Direttore f.f. Ernesto Bruno di provvedere ad ogni adempimento amministrativo consequenziale.

La presente delibera ha efficacia immediata e la pubblicazione della stessa sull'Albo online dell'Ente ha validità di notifica; la stessa sarà pubblicata su apposita sottosezione "Provvedimenti Organo di indirizzo politico" ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii..

Il Segretario
Direttore f.f.
Ernesto Bruno

Il Presidente
Prof. Giuseppe Di Miceli